



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'esito dell'udienza del giorno 06/7/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa di lavoro iscritta al n. 10658/2019 R.G. promossa

**DA**

rappresentato e difeso dall'avv.

giusta procura a margine del ricorso;

*- ricorrente -*

**CONTRO**

in

persona del Commissario Straordinario prof.

rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Boffoli, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;

*- resistente -*

Oggetto: contratti a termine.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13/11/2019

ha esposto che ha lavorato alle dipendenze di  
in forza di due contratti a tempo determinato.

Ha dedotto che è stato violato il termine di venti giorni previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e che non è stata rispettata la percentuale di applicazione dei contratti a termine.

Tanto premesso ha chiesto: “- *Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della*  
*in persona del legale*  
*rappresentante pro tempore, con sede legale in*

*in un primo periodo dal 23/11/2018 al 31/07/2019 e, successivamente, dal 20/08/2019 all’11/10/2019, svolgendo sempre le mansioni di operaio addetto all’officina della Committenza Comune di Catania, inquadrato al livello 3B CCNL Fise Assoambiente;*

*- Per quanto sopra, in ragioni delle lamentate ed accertate violazioni di legge, convertire il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato da quella data che verrà ritenuta di legge, con condanna della convenuta alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, quale risarcimento danni patito, prendendo a riferimento la paga pari ad €. 1.820,89 indicata nella busta paga allegata.”.*

Si è costituita contestando in modo specifico i motivi spiegati in ricorso e chiedendone il rigetto.

Con provvedimento reso all’udienza del 19/01/2021 questo Giudice, esaminati gli atti, non ha ammesso le istanze istruttorie e ha rinviato la causa per la decisione.

Dopo il rinvio del procedimento per la decisione, il ricorrente ha proposto in corso di causa con atto del 05/02/2021 domanda cautelare.

Per la trattazione della domanda cautelare è stata fissata l’udienza del 06/5/2021.

Con atto depositato il 19/4/2021 la società resistente ha dichiarato di essere stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e ha formulato istanza di interruzione del giudizio.

Con decreto del 20/4/2021 è stata disposta l’anticipazione dell’udienza di merito alla stessa data del 06/5/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare, al fine di provvedere alle statuizioni

conseguenti all'ammissione di \_\_\_\_\_ alla procedura di Amministrazione straordinaria.

All'udienza del 06/5/2021, *“Rilevato che, per come dedotto e documentato dalle parti, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17/3/2021 la società resistente \_\_\_\_\_ è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.L. n. 347/2003 ed è stato nominato il Commissario straordinario; Ritenuto che la sottoposizione di una delle parti del giudizio alla procedura di amministrazione straordinaria integra i presupposti processuali per disporre l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c. in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 347/2003 che disciplina l'istituto dell'Amministrazione straordinaria, “nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario”*, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio.

Con ricorso del 07/5/2021 \_\_\_\_\_ ha riassunto il giudizio interrotto.

Con decreto del 10/5/2021 è stata fissata per la prosecuzione del giudizio udienza del 06/7/2021 al fine di provvedere sulle domande di merito e cautelari; contestualmente è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 06/7/2021 secondo le modalità previste dall'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, mediante *“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.”*.

Si è costituita \_\_\_\_\_ in amministrazione straordinaria contestando le difese di controparte ed eccependo l'inammissibilità delle doglianze formulate per la prima volta nella domanda cautelare proposta in corso di causa.

Depositata le note scritte, circostanza di cui è stato dato atto nel verbale telematico di *“udienza cartolare”* del giorno 06/7/2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In via preliminare va osservato che la causa è matura per la decisione di merito, sicché resta assorbita l'istanza cautelare avanzata nel corso del giudizio, per la cui statuizione era stata fissata la medesima udienza del 06/7/2021 prevista per la trattazione del merito della controversia.

Il ricorrente, premesso di avere lavorato alle dipendenze di \_\_\_\_\_ in forza di due contratti a tempo determinato, lamenta la violazione dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 per inosservanza del termine di venti giorni ivi previsto.

Orbene, in forza dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 81/2015 *“Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”*.

Nel caso di specie tra le parti è stato stipulato un primo rapporto a tempo determinato con decorrenza dal 23/11/2018 e scadenza il 15/02/2019 (doc. n. 1 produzione di parte resistente). Esso è stato prorogato fino al 31/3/2019, poi fino al 30/4/2019 e, infine, al 31/7/2019 (doc. n. 2 produzione di parte ricorrente).

Il secondo contratto, invece, ha avuto decorrenza dal 21/8/2019 fino all'11/10/2019 (doc. n. 3 produzione di parte ricorrente).

Il secondo contratto a termine, pertanto, ha iniziato a spiegare i suoi effetti dalla data del 21/8/2019.

Non è stato violato, di conseguenza, il disposto di cui all'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, atteso che il lavoratore in forza del secondo contratto è stato riassunto dopo ventuno giorni dalla scadenza del primo.

La circostanza secondo cui il ricorrente avrebbe svolto la prestazione lavorativa in data 20/8/2019 - in disparte ogni considerazione circa la rilevanza ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015 di uno svolgimento di fatto della prestazione in data antecedente al termine di efficacia iniziale del contratto - è stata specificamente contestata dalla società.

Essa, inoltre, è smentita dalla documentazione prodotta dalla resistente, in particolare dall'allegato n. 4 denominato "estratto cartellini agosto 2019".

Il superiore documento - la cui veridicità non è stata messa in discussione dal ricorrente - è stato elaborato, secondo quanto dedotto nella memoria di costituzione e non specificamente contestato, sulla base di una "*verifica effettuata su entrambi i badge in uso all'odierno ricorrente- il n° 312151207 (utilizzato nel primo rapporto di lavoro) e il n°302111315 (utilizzato nel secondo rapporto di lavoro)*" (cfr. memoria di costituzione).

Da tale documentazione emerge che la prima timbratura ad agosto 2019 è stata effettuata in data 21/8/2019.

Parte ricorrente non ha preso alcuna posizione rispetto al contenuto di tale documento.

A ciò si aggiunga che la società resistente ha dettagliatamente contestato l'affermazione contenuta in ricorso secondo cui l'azienda avrebbe chiesto di prendere servizio già il 20/8/2021 a causa di un guasto improvviso all'autocompattatore targato

Sul punto la società resistente ha allegato che l'autocompattatore è stato fermo dal 18 al 23 agosto 2019, che è rientrato in servizio il 24 agosto e che non è stato riparato in data 20 agosto. A supporto della superiore deduzione, la società ha prodotto i registri di uscita dei mezzi dal cantiere per i giorni dal 19 al 23 agosto 2019, e i formulari rifiuti relativi all'attività di scarico effettuata dal mezzo nella seconda metà del mese di agosto (doc. n. 6).

A fronte di tali specifiche allegazioni, supportate dalla documentazione in atti e non contestate dal ricorrente, appaiono generiche le deduzioni formulate in ricorso.

Per tutti i motivi esposti, è infondata la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato la violazione del termine di venti giorni previsto dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Allo stesso modo va rigettata la lagnanza riguardante l'inosservanza della percentuale di applicazione dei contratti a termine.

E invero, innanzi tutto va evidenziato che la doglianza è stata formulata in modo generico.

Il ricorrente, infatti, si è limitato ad affermare che “*non è stata rispettata la percentuale di applicazione di contratti a termine, né prendendo a riferimento la sola commessa del Comune di Catania, né prendendo come riferimento l'intera Azienda.*” (pag. 3 del ricorso ex art. 414 c.p.c.).

In ogni caso è dirimente che in forza dell'art. 23, comma 4, D. Lgs. 81/2015 “*In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari [...]*”.

Di conseguenza la lagnanza, in ogni caso, è ininfluyente ai fini dell'accoglimento delle domande proposte in ricorso non potendo comunque portare l'eventuale violazione alla richiesta conversione del rapporto.

Tutte le altre doglianze, che non sono state formulate nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., sono inammissibili in quanto tardive.

In proposito va ricordato che nel rito del lavoro il *thema decidendum* deve essere individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. (determinazione dell'oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni) e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).

Di conseguenza, tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono

essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353).

In tal modo si realizza una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali ovverosia ricorso ex art. 414 c.p.c. e memoria difensiva.

Nel caso di specie, invece, con l'istanza cautelare proposta in data 05/02/2021 - allorquando la causa di merito era già stata trattata in prima udienza, le richieste istruttorie erano state rigettate e il procedimento era stato conseguentemente rinviato per la decisione - sono state introdotte nuove doglianze a supporto dell'illegittimità dei rapporti a termine, in particolare elementi di diritto nuovi rispetto a quelli formulati con il ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio.

Trattasi di lagnanze in diritto su cui la società convenuta non ha avuto la possibilità di prendere posizione nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. del 09/4/2020 in quanto - appunto - mai formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio.

In tal modo, tuttavia, è stata violata quella circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova che nel rito del lavoro impone alle parti di specificare - rispettivamente - nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e nella memoria ex art. 416 c.p.c. tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste.

Per le suesposte ragioni sono inammissibili le doglianze che non erano state formulate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del giudizio.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dalla legge di compensazione parziale o totale.

Resta assorbita con la presente decisione l'istanza cautelare proposta in corso di causa, per la cui statuizione era stata fissata la medesima udienza del 6 luglio 2021 prevista per la trattazione del merito.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 10658/2019 RG;

Disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa;

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.008,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute.

Così deciso in Catania, 06/7/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu